

CONFERENZA
STATO
REGIONI

Accordo sull'accREDITAMENTO delle strutture formative del 01/08/2002

*L'accordo si rapporta
con DM 166/2001,
modificandone alcuni
contenuti anche a seguito
della riforma
costituzionale,
soprattutto l'approccio
per quanto riguarda gli
standard minimi di
competenze degli
operatori della FP in
vista dell'accREDITAMENTO.*

PREMESSO CHE

- Con DM 166/01, a seguito dell'accordo in Conferenza Stato Regioni del 18-02-2000, venivano definiti gli standard minimi nazionali per l'accREDITAMENTO delle strutture di formazione e di orientamento e all'art. 10 si rinviava ad un successivo decreto per la definizione degli standard minimi delle competenze professionali dei formatori, enunciate nell'allegato 2 del precitato Decreto n. 166/01 sull'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- Con DM. 174/01 veniva indicato un dispositivo per la certificazione delle competenze dei lavoratori tutti e attivato un percorso per la costruzione di un sistema di standard minimi nazionali;
- Il nuovo titolo V della Costituzione all'art 117 comma 3 distingue il ruolo istituzionale dello Stato e delle Regioni e Province autonome, precisando le materie di relativa competenza
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province Autonome, nel-

l'intervenuto mutamento del quadro costituzionale, riconoscendo il lavoro comune svolto, hanno continuato a prendere a riferimento il DM 166/01 e convergono sulla necessità di portare a compimento i processi di cui all'art. 10 (competenze professionali);

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province Autonome, in seguito alla prima fase di implementazione del sistema di accreditamento, constatano altresì che è necessario operare una previa distinzione tra due livelli, in ogni caso fortemente connessi, di definizione degli standard di competenze degli operatori della FP:
 - a) standard minimi di competenza degli operatori della FP in quanto lavoratori con necessario rinvio a quanto previsto nel DM 174/01, in particolare agli artt. 3) Individuazione degli standard; e 4) Soggetti responsabili della certificazione, decreto a sua volta da rivisitarsi alla luce di quanto previsto dal nuovo titolo V della Costituzione,
 - b) standard minimi di competenza necessari alla struttura che si deve accreditare, a garanzia del presidio delle "funzioni" indicate nel DM 166/01.

CONSIDERATO CHE

- 1) La sequenza logica dei due percorsi previsti nei precedenti punti a) e b) (individuazione degli standard minimi di competenze degli operatori della F.P. in primis, e successiva estrapolazione delle competenze necessarie alla struttura da accreditare) non può essere rispettata alla luce degli impegni assunti con la Commissione europea dalle Regioni e Province Autonome nei Programmi Operativi e nei successivi Complementi di programmazione, ribaditi nel DM 166/01, e pertanto il percorso sub b) deve precedere quello sub a).
- 2) Il modello nazionale degli standard minimi per l'accREDITamento, contenuto nel DM 166/01, presenta numerosi riferimenti al tema delle competenze professionali trattandone nei vari allegati al Decreto, a partire da approcci differenziati e con differenti obiettivi.
- 3) La definizione di competenza professionale, intesa come un mix di capacità, conoscenze, abilità, strategie ecc. è un concetto in progress e necessita di una definizione pragmatica e negozialmente condivisa, al fine di giungere ad un riconoscimento/certificazione utilizzabile della medesima.
- 4) Il DM 174/01 pone la questione della certificazione delle competenze dei lavoratori tutti, ivi compresi quindi quelli della formazione, ed indica dei percorsi rivisitabili anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione all'art. 117. Il lavoro di individuazione, definizione descrizione e condivisione delle aree di attività e dei relativi compiti e delle competenze necessarie a presidiarli, frutto di intesa tra le parti, è necessariamente lungo, come pure tempi lunghi ha il lavoro di riconoscimento/at-

testazione del progresso, "comunque acquisito". Pensare di accelerarlo artificialmente porterebbe all'uscita dal processo per cristallizzarsi in un prodotto di sanatoria generalizzata in cui nominalisticamente verrebbero riconosciute competenze come abilitazioni al mestiere.

- 5) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province Autonome hanno un indubbio interesse alla crescita di un processo di definizione e di riconoscimento delle competenze, come pure a trovare un terreno comune e condivisibile al riguardo, primariamente nella trasparenza e, ove possibile, anche nell'armonizzazione dei dispositivi.
- 6) Per non frenare tale processo pare necessario, in prima battuta ed esclusivamente in relazione all'accREDITAMENTO, riferire la nozione di competenze non soltanto al singolo individuo, ma prioritariamente alla struttura. In tale accezione la capacità della struttura è assicurata dalla presenza di operatori in possesso di credenziali professionali necessarie a governare i processi e a garantire il rispetto del criterio "capacità gestionali".

CONVENGONO

- 1) Di adottare il modello operativo per l'accREDITAMENTO in due fasi a breve termine, più un'ulteriore evoluzione:
 - a) entro il 30 giugno 2002 le sedi potranno essere accreditate relativamente agli indicatori "capacità logistiche (A2), situazione economica (B), livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse (D) e interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio (E)";
 - b) entro il 30 giugno 2003 l'accREDITAMENTO riguarderà anche il controllo dei processi (capacità gestionali - A1) e/o la verifica delle credenziali anche relative alle competenze professionali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni (da C1 a C9);
Ogni Regione e Provincia Autonoma, nella sua autonomia, stabilisce con quale modalità sono tenuti sotto controllo i processi di cui al criterio A1 e/o sono verificate con modalità trasparenti ed evidenze oggettive le credenziali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni, come esplicitate nell'allegato 2. Ogni Regione e Provincia Autonoma specifica inoltre la validità temporale delle credenziali anche relative alle competenze professionali;
 - c) successivamente, a seguito della costruzione di un compiuto sistema di descrizione e certificazione delle competenze dei lavoratori della formazione professionale, armonizzato a livello nazionale, per l'accREDITAMENTO sarà richiesta anche la disponibilità di competenze professionali riconosciute/certificate.
- 2) Nel rispetto di quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, art. 117:
 - a) di rinviare, per quanto attiene agli standard minimi di competenze degli operatori della F.P., a quanto previsto all'art. 3 del DM 174/01;

- b) di effettuare la certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale in piena trasparenza e secondo quanto previsto all'art. 5 del DM 174/01, per garantire la mobilità dei lavoratori su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- c) di individuare quali tappe del percorso di definizione del sistema di riconoscimento/certificazione delle competenze:
- i) l'attuazione di specifici momenti di confronto, anche raccordati a livello nazionale e concordati con le parti sociali, sullo sviluppo del sistema di riconoscimento/certificazione delle competenze degli operatori della F.P.;
 - ii) la definizione dei sistemi regionali di riconoscimento/certificazione delle competenze degli operatori della F.P. a partire e in analogia con le elaborazioni fatte all'interno dei comitati di settore e sui diversi tavoli tecnici nazionali (quali ad esempio quelli relativi all'apprendistato e IFTS);
 - iii) l'attivazione di un processo di armonizzazione dei medesimi, tenendo conto di quanto elaborato sinora ai diversi livelli e nei diversi contesti, avvalendosi anche dell'apporto di ISFOL e Tecnostruttura.
- 3) Di utilizzare anche le risorse di cui all'art. 7 comma 1 del citato DM 174/01 ai fini di sostenere il processo attuativo del sistema di riconoscimento/certificazione delle competenze degli operatori della F.P.
 - 4) Di curare a livello regionale l'integrazione delle "norme" per l'accREDITAMENTO con quelle relative ai Servizi per l'impiego.
 - 5) Di adottare con riferimento all'art. 12 del DM 166/01 gli allegati¹ al presente documento, elaborati anche sulla base delle sperimentazioni regionali del modello operativo di accREDITAMENTO.
 - 6) Nell'ambito del periodo di sperimentazione le Regioni e le Province Autonome possono adeguare i parametri relativi agli indicatori di efficacia ed efficienza (criterio D), al fine di pervenire ad un miglioramento della capacità di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni formative. L'andamento delle sperimentazioni sarà sottoposto a monitoraggio di cui all'art. 12 del DM 166/2001 per giungere alla messa a punto del modello operativo. Tale monitoraggio, che farà particolare riferimento allo stato di avanzamento dei processi operativi definiti al punto 1 del presente documento, verrà realizzato dall'Isfol.

¹ Gli allegati sono disponibili sul sito "www.tecnostruttura.it"

